

TRIBUNALE DI PADOVA
Seconda sezione civile

N. [REDACTED] 2019

Il giudice, letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, rilevato che tutti gli affidamenti e i rapporti bancari tra la debitrice principale sono stati dichiaratamente revocati in data 5/8/2010 (cfr. ricorso per ingiunzione); rilevato che la prima istanza nei confronti della debitrice principale risulta coltivata a partire dal 2016 (doc. 9 opposenti), ben oltre, dunque i sei mesi di cui all'art. 1957 c.c.; rilevato che gli opposenti hanno firmato due tipi di fideiussioni: 1) fideiussione omnibus nel 2005, per euro 65.000; 2) fideiussione specifica per euro 150.000 a garanzia del mutuo fondiario rep. 407.428; rilevato che allo stato le fideiussioni omnibus si profilano conformi al modello per il quale la Banca d'Italia ha dichiarato la violazione della normativa anticoncorrenza con riguardo alle clausole 2, 6 e 8; rilevato inoltre che le fideiussioni omnibus sono state sottoscritte l'11/7/2005, cioè immediatamente a ridosso della pronuncia della Banca d'Italia, così da potere allo stato ritenere che anche esse siano contratti a valle di un'intesa anticoncorrenziale accertata proprio quell'anno; rilevato che le fideiussioni specifiche sono di contenuto identico, per quanto qui interessa, alle clausole dello schema ABI già dichiarate anticoncorrenziali; rilevato che il provvedimento della Banca d'Italia 2/5/2005 (doc. 4 opposenti) evidenzia che le clausole summenzionate non sono funzionali a garantire l'accesso al credito e hanno invece lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa; rilevato inoltre che esso enuncia le conclusioni dell'istruttoria dell'Autorità garante della concorrenza, che conclude nel ritenere che l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non può essere ascritta a un fenomeno "spontaneo" del mercato ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica; rilevato quindi che, se le clausole 2, 6 e 8 sono di per sé anticoncorrenziali, si può ragionevolmente supporre che tale caratteristica si mantenga sia in relazione a qualsiasi tipo di fideiussione che riproduca il modello ABI, sia pure con il diverso titolo di "fideiussione specifica" anziché di "fideiussione omnibus"; rilevato che l'art. 2 co. 3 l. 287/1990 enuncia che le intese anticoncorrenziali sono nulle ad ogni effetto; rilevato dunque che non si può escludere, come sembra avere enunciato Cass. 29810/2017, che siano nulli gli atti a cascata dell'intesa quali effetti della stessa (al fine di tutelare il destinatario finale della normativa sulla concorrenza, cioè l'utente); rilevato dunque che si profila la possibilità che le clausole dichiarate anticoncorrenziali siano nulle; rilevato che ha particolare rilievo la clausola n. 6, derogatoria del termine semestrale assegnato alla banca per promuovere le sue istanze verso il debitore principale ai sensi dell'art. 1957 c.c.; rilevato infatti che nel caso di specie, una volta ritenuta nulla la relativa clausola (art. 6), la banca è incorsa nella decadenza, essendo ampiamente decorso il termine assegnatole dall'art. 1957 c.c.; rilevato quindi che allo stato vi sono ragioni di ritenere che l'obbligazione fideiussoria si sia estinta; rilevato che il doc. 37 convenuta non può ritenersi un riconoscimento di debito degli odierni opposenti, atteso che si tratta di un atto proveniente da una professionista che sembrerebbe agire per conto della debitrice principale del quale si dichiara delegata (come si può desumere dall'oggetto della missiva): rilevato comunque che il suddetto documento indica solo il debito originario e non

quello al momento della missiva e contiene una proposta transattiva e dunque non contiene alcuna forma di riconoscimento, tanto;

rilevato che il disconoscimento della sottoscrizione della [REDACTED] non modifica le conclusioni sopra raggiunte;

rilevato che l'istanza di imposizione di cauzione proposta dall'opposta è irrituale, non esistendo alcun potere generale del giudice di imporre cauzione e non essendo prevista l'imposizione di cauzione all'opponente in sede di sospensione della provvisoria esecuzione;

rilevato che la presente causa appare connessa a quella proposta da [REDACTED] rubricata al n. [REDACTED] 2019 e pendente avanti il dott. [REDACTED] (doc. 40 opposta), riguardando l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo di altro fideiussore, con tematiche sovrapponibili a quelle di cui alla presente causa;

rilevato quindi che, sussistendo la connessione per il titolo, sembrano sussistere gli elementi per la riunione e la causa va rimessa al sig. Presidente della II sezione civile per le valutazioni di competenza in relazione alla riunione/riassegnazione

PER QUESTI MOTIVI

Sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
dispone la trasmissione del fascicolo al sig. Presidente della II sezione civile per le valutazioni di competenza in ordine alla riunione/riassegnazione della presente causa a quella n. [REDACTED] 2019 pendente avanti il dr. [REDACTED]

Si comunichi.

Padova, 6/6/2019

Il giudice
(Nicoletta Lelli)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

07/06/2019

Il Cancelliere

Chiara [REDACTED]